

Allegato A) alla deliberazione n. 643 del 28 GIUGNO 2018

**RAPPORTO CONVENZIONALE TRA L'A.O.U. MAGGIORE
DELLA CARITA' DI NOVARA E L'AZIENDA REGIONALE ASL
VCO DI OMEGNA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
EMATOLOGICA**


TRA

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 – C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e Personale avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato

E

l'Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata ASL VCO), con sede in Omegna (VB) – Via Mazzini, 117 – P. I.V.A. 00634880033 – rappresentata dalla dott.ssa Anna Rosa Bellotti, Responsabile S.O.S. Libera Professione-Ufficio Convenzioni appartenente alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 290 del 12.5.2017

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



L’Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad assicurare prestazioni di consulenza onco-ematologica fornendo, nel contempo, una funzione di supervisione e coordinamento all’attività specialistica, tale collaborazione dovrà necessariamente prevedere anche la partecipazione del consulente alle riunioni del Gruppo Interdisciplinare Cure – GIC -.

ART. 2

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate per finalità di interesse pubblico, presso le strutture ospedaliere dell’ASL VCO.

ART. 3

L’attività di cui all’art. 1 verrà svolta dal personale medico afferente alla S.C. Ematologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, **al di fuori dell’orario di servizio** dovuto presso l’Azienda di appartenenza, mediante:

- un accesso settimanale della durata di circa sei-otto ore generalmente nella giornata di mercoledì.

L’attività del personale medico consulente, oggetto della presente convenzione, dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda Ospedaliero Universitaria e la S.O.C. Gestione Attività

Territoriali – S.O.S. Assistenza Specialistica Ambulatoriale dell'ASL VCO.

Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopravvenuta impossibilità di rispettare il calendario previsto, al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.

ART. 4

L'ASL VCO si impegna a corrispondere, mensilmente, per ogni singolo operatore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, l'indennità oraria di € 60,00= (€ sessanta/00).

Ai sensi della Circolare dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte prot. n° 2477/U.C./SAN del 14.8.2006 l'ASL VCO riconoscerà al personale medico prestatore della consulenza, per ogni accesso, un rimborso forfettario del costo relativo al tempo di viaggio corrispondente ad € 30,00= orari per un tempo standard di percorrenza pari a tre ore (comprensiva di andata e ritorno) per il raggiungimento dei pp.oo. di Verbania e Domodossola.

L'ASL VCO si impegna a rimborsare le spese di viaggio, determinate in base alla vigente normativa, e le spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale che non potranno superare il costo del tragitto autostradale Biandrate-Lago Maggiore e ritorno e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse ai sensi



dell'art. 10 ex L.R. 13.12.1995. Per il rimborso dei pedaggi autostradali e dei parcheggi deve essere prodotta idonea documentazione.

L'ASL VCO si impegna altresì, a rifondere all'Azienda Ospedaliero Universitaria i costi diretti ed indiretti, determinati forfettariamente nella misura dell'8,5%.

ART. 5

L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria il rendiconto delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

ART. 6

La presente convenzione ha validità per il periodo dall'1.6.2018 al 31.12.2019.

ART. 7

I contraenti si riservano la facoltà di modificare o revocare il presente accordo, nel qual caso notificheranno la propria intenzione almeno 20 giorni prima, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero disposizioni di leggi

statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

ART. 8

L'ASL VCO, ai sensi dell'art. 11 e ss. del D.Lgs. n° 196/2003, utilizzerà i dati di cui alla presente convenzione esclusivamente a fini istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Sono comunque riconosciute all'ASL VCO le facoltà di cui all'art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003.

ART. 9

L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai consulenti esterni.

L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

ART. 10

Il presente disciplinare è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972

(Tabella, All. B, n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi

dell'art. 5 (tariffe – parte II, art. 1, lett. b) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.



Letto, approvato e sottoscritto.

A.O.U.

Azienda Sanitaria Locale VCO

Maggiore della Carità di Novara

di Omegna

Il Direttore S.C.

Il Responsabile SOS Libera

Servizio Legale, Patrimoniale

Professione- Ufficio Convenzioni

e Personale

avv. Lorenzo Giudice

Dr.ssa Anna Rosa Bellotti